



D. S. S. *Travers*
2

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 4601/2011

Roma, addi 12 DICEMBRE 2011

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero **5107/2011** emesso dalla SEZIONE **NORMATIVA** di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**RIASSETTO DELLA NORMATIVA IN
MATERIA DI PESCA E
ACQUACOLTURA (LEGGE 96/2010,
ART. 28)**

Allegati N. _____

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
GABINETTO DEL MINISTRO**
(.....)

ROMA

Il Segretario Generale

Vito Parrella

pm 26



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 6 dicembre 2011

NUMERO AFFARE 05107/2011

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Schema di decreto legislativo concernente riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (art. 28 legge 4 giugno 2010, n. 96).

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 11948 del 22/11/2011, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Gabinetto del Ministro, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul provvedimento normativo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Nicola Russo;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che con lo schema di decreto legislativo in oggetto si intende dare attuazione all'articolo 28 della legge 4

giugno 2010 n. 96, che ha delegato il Governo ad adottare misure per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, nel rispetto dei criteri e principi direttivi ivi indicati, che fanno riferimento alla necessità di perseguire: il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di pesca e acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dell'offerta; la semplificazione della normativa in materia; lo sviluppo dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda; l'armonizzazione e razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore; l'individuazione di idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore; la prevenzione e l'eliminazione della pesca illegale; la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

Venendo allo specifico contenuto dello schema di decreto legislativo in esame - che, per una parte, non utilizza la tecnica della novella normativa, coerentemente col tipo di intervento effettuato (abrogazione dell'intera legge 14 luglio 1965, n. 963), mentre, per altra parte, opera interventi su singole disposizioni - esso consta di 28 articoli suddivisi in tre titoli:

Titolo I (artt 1-6) relativo all'attività di pesca ed acquacoltura,

Titolo II riferito alle sanzioni (artt. 7-24)

Titolo III recante le disposizioni finali (artt. 25-28).

Gli articoli relativi all'attività di pesca ed acquacoltura rivedono talune



definizioni relative alla:

pesca professionale (art. 2),

acquacoltura (art. 3),

imprenditore ittico (art. 4),

giovane imprenditore ittico (art. 5),

pesca non professionale (art. 6).

Quanto alla pesca professionale, l'art. 2 fornisce al comma 1 la relativa definizione che è stata ripresa letteralmente dall'art. 4 del Reg. (CE) 1224/2009, secondo il quale sono da considerarsi attività di pesca le attività connesse alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. In tal modo, come sottolinea la relazione illustrativa, l'attività di prima lavorazione dei prodotti del mare e la conservazione a bordo non sono più considerate attività connesse essendo ricomprese nella definizione di pesca professionale.

Infatti, allo stato attuale le tipologie di pesca sono definite nell'articolo 7 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, secondo il quale l'attività di pesca si suddivide nelle seguenti classi: pesca professionale, consistente nell'attività economica destinata alla produzione e allo scambio degli organismi acquatici esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca; pesca scientifica consistente nell'attività a scopo di studio e di ricerca; e pesca sportiva definita come attività esercitata a scopo ricreativo o

MM

M

agonistico.

Il comma 2 definisce le attività connesse alla pesca professionale, innovando, rispetto alla disciplina contenuta nell'art. 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, attraverso l'eliminazione dal novero di tali attività di quelle riferite alla prima lavorazione e alla conservazione a bordo che, come già sottolineato, divengono a pieno titolo considerate attività professionali, nonché attraverso la soppressione dei riferimenti all'attività connesse relative all'acquacoltura, che trovano una definizione autonoma nell'art. 3. Viene, inoltre, aggiunta come ulteriore attività connessa quella relativa all'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.

L'art. 3 fornisce la definizione dell'attività di acquacoltura e delle relative attività connesse.

Rispetto alla definizione attualmente contenuta nell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102 viene specificato, al comma 1, che per acquacoltura si intende un'attività economica svolta professionalmente diretta all'allevamento o alla cultura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico svolta in acque dolci, salmastre o marine. Il comma 2 definisce per la prima volta in maniera autonoma le attività connesse, differenziandole da quelle riguardanti la pesca. Rispetto a quest'ultime la manipolazione e conservazione è mantenuta tra le attività connesse, mentre si aggiunge la fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di

attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata. Similmente alle attività connesse alla pesca, viene per la prima volta prevista l'attuazione di interventi di gestione attiva finalizzati alla valorizzazione produttiva e all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.

L'art. 4 reca una nuova definizione di imprenditore ittico, attualmente prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n. 226/2001. Viene specificato, al comma 1, che è imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente l'attività di pesca professionale. Viene, poi, equiparato all'imprenditore ittico l'acquacoltore, ai quali vengono considerate applicabili le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo. Non viene più riportata, invece, l'equiparazione tra imprenditore ittico e gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici e tra le imprese di acquacoltura e l'imprenditore ittico. Ciò probabilmente in quanto tale attività viene inclusa tra quelle connesse alla pesca utilizzate per definire la categoria di imprenditore ittico.

L'art. 5 definisce per la prima volta il giovane imprenditore ittico come colui che svolge le attività indicate dall'art. 4 e che non ha un'età superiore ai 40 anni. Il comma 2 definisce le imprese ittiche giovanili. Il comma 3 apporta due modifiche al comma 1 dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, inserendo la pesca tra gli ambiti di intervento dell'Osservatorio per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura e le associazioni rappresentative del settore tra i soggetti chiamati a far parte dello stesso Osservatorio. Con il comma 4 si apporta una modifica all'art. 2, comma 120, della legge 24 dicembre

W

11

2007, n. 244, inserendo una riserva del 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura a favore del ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.

Con l'art. 6 è introdotta nell'ordinamento la definizione di pesca non professionale, diretta a fini ricreativi, turistici, sportivi o scientifici, mutuata dall'art. 4 del Reg. (CE) 1224/2009 (punto 28) che definisce come pesca ricreativa le "attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi". Il comma 2 precisa cosa sia la pesca scientifica, la cui definizione riproduce quella di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 1639/68, che viene abrogato, che distingue la pesca scientifica da quella sportiva. Infine è demandato ad un decreto ministeriale di regolamentare nel dettaglio la pesca a fini ricreativi, turistici, sportivi. In merito va ricordato che attualmente è disciplinata la sola pesca subacquea (artt. 128-131 del d.P.R. n. 1639/68 di esecuzione delle legge sulla pesca).

Il Titolo II definisce il sistema sanzionatorio, distinguendo tra comportamenti che costituiscono contravvenzioni (artt. 7-9), e quelli che configurano degli illeciti amministrativi (artt. 10-13), stabilendo altresì per entrambi le pene o le sanzioni principali, quelle accessorie, e quali siano "infrazioni gravi", sanzionate con il sistema a punti introdotto dagli artt. 14 ss. Per le contravvenzioni, che rientrano nella categoria dei reati, le pene sono sia di carattere detentivo (arresto) che pecuniario (ammenda); per gli illeciti amministrativi la sanzione è esclusivamente pecuniaria.

WR

L'obbligo di prevedere "infrazioni gravi" è richiesto direttamente dalle norme comunitarie (cfr. art. 42 del Reg. 1005/2008 e art. 90 Reg. 1224/2009), che tuttavia demandano al singolo Stato membro di determinare il "carattere grave della violazione". Per tali violazioni è in ogni caso richiesta (artt. 43-45 del Reg. 1005/2008) l'adozione di misure di esecuzione immediata; sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, che tengano anche conto del danno arrecato; eventuali sanzioni penali, in aggiunta o alternative; eventuali sanzioni accessorie.

Per le infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca è infine fatto obbligo di applicare un sistema di punti consistente nell'assegnazione di un numero adeguato di punti di penalità al titolare della licenza di pesca (art. 92 del Reg. 1224/2009).

L'art. 13 reca talune disposizioni di carattere procedurale, prevedendo: al comma 1, il rinvio alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (recante, tra l'altro, i principi generali relativi alle sanzioni amministrative) relativamente alle modalità di applicazione delle stesse sanzioni; al comma 2, quanto già previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, secondo il quale è il Capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni accertate.

L'art. 14 istituisce il sistema di punti per infrazioni gravi, conformemente a quanto previsto dalla normativa europea (art. 92 Reg. CE 1224/2009 e artt. 125 e ss. Reg. UE n. 404/2011). Il comma 2 individua quali infrazioni tra quelle definite agli articoli 7 e 10

devono considerarsi gravi. Il meccanismo, secondo il comma 3, dà luogo all'assegnazione di numero di punti alla licenza di pesca secondo lo schema individuato nell'Allegato I. Un successivo decreto (comma 4) del Ministro delle politiche agricole determinerà le modalità, i tempi e le procedure di applicazione del sistema, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca in ordine alla revoca della licenza.

Con l'art. 15 viene istituito il Registro nazionale delle infrazioni presso il Centro controllo nazionale del Comando generale delle Capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture.

Gli articoli 16 e 17 definiscono più dettagliatamente, in linea con le disposizioni europee, la sospensione e la revoca definitiva della licenza, connesse all'accumulo di punti per la commissione di infrazioni, nonché l'adozione di misure di esecuzione immediata nel caso in cui il peschereccio la cui licenza è stata sospesa o revocata continui a svolgere attività di pesca (tali misure sono individuate dall'art. 43 del Reg. CE 1005/2008 e comprendono: la cessazione immediata dell'attività di pesca; il ritorno in porto del peschereccio; l'invio del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione; la costituzione di una garanzia; il sequestro di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca; l'immobilizzazione temporanea del mezzo di trasporto; la sospensione dell'autorizzazione di pesca).

L'art. 22, relativo ai poteri di vigilanza e controllo, riprende quanto già previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 153/2004 e dagli artt. 21 22 e 23 della L. n. 963/1965: le funzioni di coordinamento restano in capo al

Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, al quale è affidato il coordinamento dell'attività di vigilanza svolta dai vari organi di polizia. Le Regioni possono nominare agenti giurati da adibire al controllo, ai quali è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

L'art. 23, riprendendo quanto già previsto dall'art. 29 della L. n. 963/1965, prevede che lo Stato e non più il Ministro della Marina mercantile possa costituirsi parte civile nel giudizio penale riguardante i reati previsti dal provvedimento.

L'art. 24, comma 1, riprende quanto già previsto dall'art. 32 della L. n. 963/1965, in ordine al potere di deroga del Ministro delle politiche agricole per adeguare le regole nazionali al progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. Il comma 2, di carattere innovativo, prevede che lo stesso Ministro possa sospendere con proprio decreto l'attività di pesca per conservare e gestire le risorse della pesca.

Il Titolo III, infine, detta talune disposizioni finali relative, alle norme attuative (art. 25), alla clausola di invarianza finanziaria (art. 26), alle abrogazioni (art. 27) e all'entrata in vigore (art. 28).

Considerato:

L'esercizio della delega legislativa in materia si fonda sull'art. 28 della legge comunitaria 2009 (L. 4 giugno 2010, n. 96), che ha, appunto, delegato il Governo ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l'integrazione

della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo, al fine di dare attuazione al Reg. (CE) n. 1198/2006, ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato, nonché al Reg. (CE) n. 1005/2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative.

Le disposizioni in esame disciplinano, invero, un ambito materiale - la pesca e l'acquacoltura - che l'art. 117, secondo comma, Cost. non riserva in via esclusiva allo Stato e, d'altra parte, non sono ricomprese nell'elenco di materie soggette, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., alla potestà legislativa concorrente; ne consegue che in detta materia sussiste la potestà legislativa regionale di tipo residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost..

Tuttavia, nel caso di specie la competenza statale appare legittimata dalla necessità di dare, in materia, urgente attuazione a normative comunitarie che disciplinano molteplici aspetti inerenti la pesca e l'acquacoltura.

E' vero, inoltre, che la materia della pesca e dell'acquacoltura può avere interferenze con la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, in parte, con la tutela della concorrenza.

La Sezione riconosce che l'intervento normativo in esame, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 28 della legge comunitaria 2009 sopraindicata, appare conforme ai segnalati obiettivi concernenti:

a) la semplificazione della normativa in materia di pesca e

acquacoltura (articoli 2, 3, 4, 24 e 25) e l'introduzione di una disciplina organica, a partire dalla chiarificazione definitiva delle attività professionali e non professionali di interesse;

b) l'armonizzazione e la razionalizzazione delle disposizioni in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura, con la riunione in un unico testo delle disposizioni già contenute nella legge n. 963/1965, nel D.Lgs. n. 153/2004 e nel D.Lgs. n. 154/2004, al fine di dare corretta e completa attuazione alle disposizioni comunitarie volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata;

c) l'armonizzazione delle norme inerenti la pesca non professionale con le disposizioni comunitarie che la disciplinano (articolo 6);

d) la predisposizione di una apposita disciplina dell'imprenditoria ittica giovanile e di misure per favorire il ricambio generazionale nel settore della pesca.

La relazione illustrativa fa presente, in proposito, che il provvedimento in esame è volto a dare attuazione ai principi e criteri direttivi enunciati dall'art. 28 cit., connessi alle questioni più urgenti, con particolare riferimento alla definizione delle categorie professionali e all'introduzione di un sistema sanzionatorio aggiornato con le nuove disposizioni europee al fine di evitare l'attivazione di procedure di infrazione.

Con sentenza del 29 settembre 2009 (causa C-249/08), infatti, la Corte di giustizia europea ha condannato l'Italia per non avere provveduto a controllare, ispezionare e sorvegliare in modo adeguato,

sul proprio territorio e nelle acque marittime soggette alla propria sovranità o giurisdizione, l'esercizio della pesca, in particolare, con riferimento al mancato rispetto delle disposizioni che disciplinano la detenzione a bordo e l'impiego delle reti da posta derivanti e alla mancata adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia.

Osserva, al riguardo, la Sezione che lo schema di decreto legislativo in argomento appare conforme con la norma di delega e coerente con l'impianto della normativa primaria di livello comunitario.

La Sezione condivide, altresì, l'intenzione dell'Amministrazione, esplicitata nella relazione illustrativa, di avvalersi della possibilità concessa dalla delega di emanare successivi decreti correttivi ed integrativi per disciplinare gli ulteriori aspetti della normativa di settore.

Il provvedimento risulta corredato della relazione tecnica nonché dell'Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dell'Analisi tecnico-normativa.

Il provvedimento, peraltro, risulta, allo stato, privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, mentre manca agli atti e, quindi, non risulta essere intervenuto, il necessario (ex art. 28, comma 2, legge comunitaria 2009 cit.) concerto del Ministro per le politiche europee, nonché di alcuni Ministri citati nel preambolo (affari esteri) o comunque interessati (affari regionali e ambiente, tutela del territorio e del mare), essendo pervenuto il solo assenso da parte dei Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, ed il "visto" da parte del

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

A quest'ultimo proposito, la Sezione considera assolta la prestazione del concerto, nella specie esternata tramite le lettere dei Capi Uffici legislativi delle Amministrazioni concertanti, in quanto esse, nell'esprimere l'assenso all'ulteriore corso del procedimento, presuppongono la volontà del Ministro di riferimento, nel senso, cioè, che il Ministro non solo non trova obiezioni al contenuto del provvedimento, ma ne condivide anche sul piano politico l'iniziativa ed il contenuto; per il resto, tuttavia, il presente parere risulta condizionato all'avvenuta acquisizione del concerto mancante da parte dei Ministri poc'anzi citati.

L'Amministrazione ha, inoltre, assicurato che il provvedimento non produrrà ulteriori costi a carico della Pubblica Amministrazione, in quanto anche la previsione relativa al Registro nazionale delle infrazioni andrà ad implementare un sistema già esistente, che sarà comunque finanziato dai fondi comunitari di cui al Reg. (CE) n. 861/2006, sulla base di un progetto già approvato dalla Commissione europea. Inoltre, il sistema sanzionatorio sarà eseguito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, che coordina le attività di controllo, avvalendosi del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca, nonché da tutte le forze già deputate all'attività di controllo nel settore della pesca, con le risorse umane già addette ai controlli stessi.

Salva la condizione di cui si è detto (avvenuto concerto da parte di

tutte le Amministrazioni interessate), va, pertanto, senz'altro espresso parere favorevole all'ulteriore corso dello schema di decreto legislativo in esame, sia pure con le seguenti osservazioni, peraltro di carattere meramente formale.

Nel preambolo, dopo le parole "*Acquisito il parere del Consiglio di Stato*", aggiungere le seguenti: "*espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...*", sopprimendo "*in data*".

All'art. 1 espungere l'espressione "*senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*", in quanto ripetuta nella sede costituita dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 26 dell'articolo.

All'art. 2, comma 1, sostituire l'espressione utilizzata all'inizio con la seguente: "*La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta...*", in conformità alla definizione data all'acquacoltura dall'art. 3, che, appunto, la qualifica come attività economica organizzata.

All'inizio del comma 1 dell'art. 4, aggiungere la parola "*del*" prima di "*decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153*", sopprimendo la virgola.

Al quarto comma dell'art. 5, dopo "*legge 24 dicembre 2007, n. 244*" aggiungere "*(legge finanziaria 2008)*" e dopo la parola "*Fondo*" aggiungere la seguente frase: "*per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura è altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca*", sostituendola alle parole "*è destinato alle finalità di cui al presente comma*".

All'art. 10 lettera q) specificare l'acronimo INN "*(pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata)*", in quanto per l'innanzi il provvedimento non contiene tale definizione.

All'art. 23, anziché prevedere, in maniera del tutto impersonale, che “lo Stato” possa costituirsi parte civile nel giudizio penale, è meglio specificare “in persona del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali”, in modo da imputare in maniera precisa in capo a chi si appunta l'esercizio di tale diritto. Appare, altresì, opportuno estendere tale facoltà anche in capo alle Regioni, in persona del Presidente della Giunta, posto che la materia in esame, ai sensi delle vigenti disposizioni costituzionali (art. 117, comma 4), appartiene, come si è detto, alla competenza residuale delle stesse.


Infine, nell'intero testo del provvedimento (si veda in particolare l'art. 27) gli atti normativi vanno indicati riportando per esteso la data e successivamente il numero (ad esempio “legge 14 luglio 1965, n. 963” e non “legge n. 963 del 1965”).

P.Q.M.

esprime parere favorevole con le osservazioni e le condizioni di cui in parte motiva.


L'ESTENSORE

Nicola Russo




IL PRESIDENTE

Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Massimo Meli





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

**Parere sullo schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa
in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.**

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 215 del 21 dicembre 2011.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 21 dicembre 2011:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 che, al comma 3 dell'articolo 2, dispone che questa Conferenza sia obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009" che, all'articolo 28, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, con la previsione, al comma 4 del medesimo articolo, della possibilità dell'emanazione di disposizioni correttive ed integrative, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi;

VISTO lo schema di decreto legislativo, proposto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 novembre 2011, trasmesso dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota protocollo n. 7407 DAGL/50028/10.3.64 dell'11 novembre 2011, alla Segreteria di questa Conferenza, che ne ha provveduto l'inoltro alle Regioni e Province autonome il 17 novembre del medesimo anno, con nota protocollo n. 5356;

CONSIDERATO che il citato schema di decreto provvede, sulla base dei principi e criteri direttivi della delega, al riordino della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, in coerenza con gli obiettivi di cui alle disposizioni comunitarie che regolano la materia, con riferimento, in particolare, al Regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, al fine di perseguire, altresì, l'obiettivo di contrastare la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata e che

COSIDERATO altresì che il testo, nel provvedere all'intero riassetto della normativa nazionale di settore, colma le lacune in essa esistenti, quali le definizioni sistematiche delle attività professionali e non professionali, di interesse e riordina la materia con particolare riferimento





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

programmazione degli organi consultivi di settore, nonché all'attività del giovane imprenditore ittico, perseguendo l'obiettivo prioritario di delineare il sistema di controllo, che la normativa comunitaria, di cui al citato Regolamento (CE) n. 1224/2009, prevede che sia attuato dagli Stati membri a partire dal 1° gennaio 2012, con la definizione delle sanzioni amministrative, delle pene e delle contravvenzioni per gli illeciti connessi all'attività di pesca, facendo confluire in un unico testo, a norma dei principi contenuti nella richiamata delega legislativa, le disposizioni, relative al sistema sanzionatorio ed ai controlli, contenute in diverse leggi dell'ordinamento giuridico italiano ed in particolare nella legge 14 luglio 1965, n. 963 recante la "Disciplina della pesca marittima" e nei decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, relativi, il primo alla pesca marittima ed il secondo alla modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

VISTI gli esiti dell'istruttoria tecnica, tenutasi in data 12 dicembre 2011, favorevoli al provvedimento, con la definizione di alcune proposte di modifica, concordate tra la parte regionale ed i rappresentanti delle Amministrazioni centrali, consistenti nell'inserire, nelle premesse, il riferimento all'articolo 117 della Costituzione ed un "Visto" aggiuntivo con i riferimenti agli Statuti delle Regioni Sardegna e Sicilia, che conferiscono alle stesse competenza in materia di pesca, nonché, all'articolo 1, dopo l'espressione "della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura" la frase "fatte salve le competenze regionali";

CONSIDERATO che, nella seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 15 dicembre 2011, è stato confermato l'avviso favorevole al testo con le proposte di modifica definite in sede tecnica, subordinato all'accoglimento di due ulteriori emendamenti, all'articolo 2, comma 1 ed all'articolo 25, comma 1, condivisi dal Sottosegretario di Stato, con riserva di una formulazione giuridicamente corretta;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, tenuto conto della scadenza dei termini nazionali della delega e per non incorrere in ritardi nel recepimento della normativa comunitaria, hanno espresso il loro avviso favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte di modifica contenute in un documento consegnato in seduta ed ivi allegato, evidenziando altresì che il sistema sanzionatorio delineato dallo schema di decreto legislativo non sembra essere effettivamente dissuasivo ed efficace contro le infrazioni gravi sulla pesca, così come previsto dai regolamenti comunitari che mirano a costruire un sistema armonizzato di controlli e sanzioni per combattere la pesca illegale

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, condizionato all'accoglimento da parte del Governo degli emendamenti, da rappresentare nelle opportune sedi, contenuti nel testo di cui al documento consegnato in seduta, ivi allegato, parte integrante del presente atto (All. 1).

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

21 dicembre 2011



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

11/122/SR13/C10

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
MISURE PER IL RIASSETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
PESCA E ACQUACOLTURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DELLA
LEGGE 4 GIUGNO 2010, N. 96**

Punto 13) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni fa rilevare che il sistema sanzionatorio delineato dallo schema di decreto legislativo non sembra essere effettivamente dissuasivo ed efficace contro le infrazioni gravi sulla pesca, così come previsto dai regolamenti UE che mirano a costruire un sistema comunitario armonizzato di controlli e sanzioni per combattere la pesca illegale. Tenuto conto della scadenza dei termini nazionali della delega e per non incorrere in ritardi nel recepimento della normativa comunitaria, la Conferenza esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte di modifica del seguente tenore:

- nelle premesse, inserire il riferimento all'articolo 117 della Costituzione ed un "Visto" aggiuntivo che richiama gli Statuti delle Regioni Sardegna e Sicilia, che conferiscono alle stesse competenza in materia di pesca;
- art. 1, quarto rigo, inserire la frase "**fatte salve le competenze regionali**";
- art. 2, comma 1, dopo le parole "ambienti marini o salmastri" e prima delle parole "diretta alla ricerca di .." aggiungere le parole "**o di acqua dolce**";
- art. 25, comma 1, dopo le parole "ministeri competenti per materie" e prima delle parole "adotta i decreti di attuazione del presente decreto" aggiungere le parole "**e di intesa con le Regioni e Province Autonome**".

Roma, 21 dicembre 2011